

# **TI\_GERICHTE 60.2018.218 vom 16. Oktober 2018**

TI Tribunale d'appello, 2018-10-16, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_60.2018.218](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_60.2018.218)

FR: TI\_GERICHTE 60.2018.218 du 16 octobre 2018

IT: TI\_GERICHTE 60.2018.218 del 16 ottobre 2018

## **Regeste**

Reclamo dell'imputato parzialmente prosciolto contro decreto di abbandono in materia di indennizzo per le spese legali sostenute

## **Erwägungen**

### **E. 1.1**

Giusta l'art. 393 cpv. 1 lit. a CPP il reclamo può essere interposto – entro il termine di dieci giorni – contro le decisioni e gli atti procedurali della polizia, del pubblico ministero (per es. avverso il decreto di abbandono in applicazione dell'art. 319 CPP, atto impugnabile secondo l'art. 322 cpv. 2 CPP) e delle autorità penali delle contravvenzioni, eccettuati i casi in cui è espressamente escluso dal CPP o quando è prevista un'altra impugnativa. Con il gravame, da introdurre davanti alla giurisdizione di reclamo (art. 20 cpv. 1 lit. b CPP), ovvero – in Ticino – alla Corte dei reclami penali (art. 62 cpv. 2 LOG), si possono censurare le violazioni del diritto, compreso l'eccesso e l'abuso del potere di apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia (art. 393 cpv. 2 lit. a CPP), l'accertamento inesatto o incompleto dei fatti (art. 393 cpv. 2 lit. b CPP) e l'inadeguatezza (art. 393 cpv. 2 lit. c CPP). Il reclamo deve essere presentato per iscritto e motivato (art. 396 cpv. 1 CPP), con riferimento in particolare all'art. 390 CPP per la forma scritta ed all'art. 385 CPP per la motivazione. Esso deve indicare – in particolare – i punti della decisione che intende impugnare, i motivi a sostegno di una diversa decisione ed i mezzi di prova auspicati (art. 385 cpv. 1 lit. a, b e c CPP).

### **E. 1.2**

Il gravame, inoltrato il 20/21.08.2018 da RE 1 alla Corte dei reclami penali, competente ex art. 62 cpv. 2 LOG, avverso il dispositivo n. 2 della decisione di abbandono ABB \_\_\_\_\_ del 31.07.2018 a tenore del quale non gli è stato riconosciuto alcun indennizzo per le spese legali sostenute in occasione del suo verbale di interrogatorio 08.07.2017 svoltosi nell'ambito dell'inc. MP \_\_\_\_\_ aperto nei suoi confronti per i reati di danneggiamento, violazione di domicilio e maltrattamento di animali, è tempestivo e anche proponibile (siccome presentato nel termine di dieci giorni giusta l'art. 322 cpv. 2 CPP, che regola l'impugnazione di un tale atto). Le esigenze di forma e di motivazione sono rispettate .

### **E. 3**

Giusta l'art. 429 cpv. 1 lit. a CPP l'imputato, pienamente o parzialmente assolto o nei cui confronti è stato pronunciato un decreto di abbandono, ha diritto ad un'indennità per le spese sostenute ai fini di un adeguato esercizio dei suoi diritti procedurali. Si tratta, essenzialmente, della rifusione delle spese per un difensore di fiducia (decisione TF 6B\_1104/2015 del 10.10.2016 consid. 2.2.). Questa disposizione traspone la giurisprudenza

federale e cantonale (riferita, per quanto concerne il Canton Ticino, agli art. 317 ss. CPP TI) secondo cui lo Stato si assume queste spese soltanto se il patrocinio era necessario a causa della complessità del caso sotto il profilo materiale o giuridico (non deve pertanto trattarsi di un caso bagatella) e se il volume di lavoro, e di conseguenza l'onorario dell'avvocato, erano giustificati dal caso (BSK StPO – S. WEHRENBURG / I. BERNHARD, op. cit., art. 429 CPP n. 13; ZK StPO – Y. GRIESSER, op. cit., art. 429 CPP n. 4; N. SCHMID, StPO Praxiskommentar, op. cit., art. 429 CPP n. 7; messaggio del 21.12.2005 concernente l'unificazione del diritto processuale penale, in FF 2006 p. 1231). L'indennizzo per spese legali giusta l'art. 429 cpv. 1 lit. a CPP non è limitato ai casi di difesa obbligatoria secondo l'art. 130 CPP (decisioni TF 6B\_1303/2015 del 5.8.2016 consid. 3.1.; 6B\_237/2016 del 18.7.2016 consid. 3.1.; DTF 142 IV 45 consid. 2.1.). L'indennità può essere accordata nei casi in cui il ricorso ad un avvocato appaia ragionevole. Si deve considerare che il diritto penale materiale e processuale è complesso e rappresenta, per una persona non avvezza alla materia, un motivo di difficoltà. Nell'ambito di tale valutazione occorre tener conto, oltre che della gravità dell'infrazione e della complessità del caso in fatto o in diritto, anche della durata del procedimento e del suo impatto sulla vita personale e professionale dell'imputato (decisioni TF 6B\_1303/2015 del 5.8.2016 consid. 3.1.; 6B\_237/2016 del 18.7.2016 consid. 3.1.; DTF 142 IV 45 consid. 2.1.; BSK StPO – S. WEHRENBURG / F. FRANK, op. cit., art. 429 CPP n. 14).

#### **E. 4.1**

Con decreto di abbandono 31.07.2018 il procuratore pubblico ha negato a RE 1, che aveva postulato un indennizzo per le spese legali supportate in occasione del suo verbale di interrogatorio 08.07.2017 (quantificate in CHF 450.00), siccome i fatti oggetto del citato verbale erano semplici, rispettivamente la fattispecie non era complessa, tanto da durare unicamente 30 minuti e da non necessitare alcun intervento da parte del legale del verbalizzato (ABB \_\_\_\_\_).

#### **E. 4.2**

I fatti oggetto del procedimento penale, rispettivamente dell'unico verbale di interrogatorio 08.07.2017 del reclamante, corrispondevano a quanto esposto dagli accusatori privati nella loro querela sporta il 23/27.02.2017 (anche) nei suoi confronti per titolo di danneggiamento, violazione di domicilio e maltrattamento di animali, e meglio: l'asserito danneggiamento di due luci dei querelanti, accedendo senza permesso nella loro proprietà privata, rispettivamente l'aver asseritamente gettato cibarie nei pressi della loro proprietà, mettendo in pericolo l'incolumità del loro cane e di altri animali. Il caso, dal profilo fattuale e giuridico, era oggettivamente semplice. Dagli atti risulta che il procuratore pubblico, ricevuta la querela, in data 02.03.2017, ha aperto l'istruzione ed ha incaricato la Polizia di procedere agli interrogatori delle parti. Sono quindi stati sentiti \_\_\_\_\_ (il 19.06.2017), \_\_\_\_\_ (il 19.06.2017) e RE 1 (l'08.07.2017). Il procedimento penale si è concluso con questi pochi atti di inchiesta. RE 1, nel corso del suo unico e breve verbale di interrogatorio, ha saputo esporre le sue dichiarazioni in modo chiaro, senza particolari problemi, rispondendo alle domande postegli dagli agenti di Polizia, rispettivamente contestando le accuse mosse nei suoi confronti. L'intervento del legale nel corso della sua audizione non è stato rilevante, a comprova del fatto che il reclamante è stato in grado di esporre adeguatamente la sua versione dei fatti. Dagli atti dell'inc. MP \_\_\_\_\_ non risulta inoltre che il difensore di fiducia abbia interagito durante l'istruzione né con il Ministero pubblico, né con il cliente stesso, per un'eventuale richiesta di informazioni in

vista del verbale di interrogatorio 08.07.2017, rispettivamente per una successiva presa di posizione.

#### **E. 4.3**

L'argomento, sollevato nel gravame, secondo cui il reclamante non poteva sapere, a priori, che si trattasse o meno di un caso bagatellare, non è rilevante e pertinente. Anzitutto, all'inizio del primo interrogatorio, l'imputato è portato a conoscenza dell'imputazione a suo carico. A dipendenza di ciò, può decidere se rispondere o meno, rispettivamente se chiedere o meno di essere assistito da un difensore. Ciò vale a maggior ragione nel caso del reclamante, non digiuno dal partecipare a procedimenti penali.

#### **E. 4.4**

Visto quanto precede, non ritenendo, nel caso concreto, necessario e nemmeno ragionevole il ricorso a un avvocato da parte di RE 1 per un adeguato esercizio dei suoi diritti procedurali, il procuratore pubblico ha, a giusta ragione, respinto la sua istanza intesa ad ottenere la rifusione di CHF 450.00 per spese legali.

#### **E. 5**

Il gravame è respinto. Tassa di giustizia e spese sono poste a carico del reclamante, soccombente. Per questi motivi, richiamati gli art. 379 ss., 393 ss. e 429 CPP, 1 ss. e 25 LTG e ogni altra disposizione applicabile, pronuncia 1. Il reclamo è respinto. 2. La tassa di giustizia di CHF 250.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF 300.-- (trecento), sono poste a carico di RE 1, \_\_\_\_\_. 3. Rimedio di diritto: Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e sulla ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. 4. Intimazione: - (per sé e per RE 1); - sede, (con gli inc. MP \_\_\_\_\_ e inc. MP \_\_\_\_\_ di ritorno). Per la Corte dei reclami penali Il presidente La cancelliera

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.